

# ORDINANZA DI DEMOLIZIONE SINDACALE DI MANUFATTO INCIDENTE SU CORSI D'ACQUA - INCOMPETENZA

mercoledì 01 agosto 2007

Spetta al genio civile e non al Sindaco ordinare la rimozione di manufatti potenzialmente in grado di incidere sul flusso di corsi d'acqua.

T.A.R. Veneto, sez. II, 2594/2007

<<L&rsquo;art. 93 del RD 25.7.1904 n. 523 dispone che &ldquo;nessuno può fare opere nell&rsquo;alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso tra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell&rsquo;autorità amministrativa&rdquo;;

L&rsquo;art. 57, I comma del medesimo testo normativo stabilisce che &ldquo;i progetti per modificazione di argini e per costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere, che possano direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d&rsquo;acqua, quantunque di interesse puramente consorziale o privato, non potranno eseguirsi senza la previa omologazione del prefetto&rdquo;;

L&rsquo;art. 3, I comma della LR n. 41/88, recante modifica alla LR n. 32/79 concernete &ldquo;norme per la polizia idraulica&rdquo;;, statuisce che &ldquo;le altre funzioni amministrative concernenti la polizia idraulica sui corsi d&rsquo;acqua, le relative pertinenze idrauliche,&hellip;,sono esercitate dal direttore dell&rsquo;ufficio regionale del Genio civile, competente per territorio&rdquo;;

A sua volta, il successivo art. 5 sancisce che &ldquo;la vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente legge è esercitata dagli uffici del Genio civile e dai Servizi forestali regionali competenti per territorio&rdquo;;

Così precisato il contesto normativo di riferimento, va evidenziato come le disposizioni di legge regionale da ultimo citate costituiscano il necessario adattamento, in chiave regionalistica (cfr. gli artt. 2, lett. e del DPR 15.1.1972 n. 8 e 10 della legge 18.5.1989 n. 183), alle mutate condizioni politico-amministrative (che hanno attuato il decentramento previsto dalla Costituzione) della norma contenuta negli artt. 1 e 2 del RD n. 523/04 (e nell&rsquo;art. 66 del RD 11.12.1933 n. 1775), che affidava in via esclusiva allo Stato la tutela sulle acque pubbliche e le funzioni di polizia idraulica.

Orbene, il mutato quadro politico-istituzionale non contempla, però, alcuna potestà del Comune in subiecta materia.

Il Sindaco era, dunque, incompetente ad adottare il contestato provvedimento, che, conseguentemente, non si sottrae alla pronuncia di illegittimità.>>